

Introduzione

Immigrazione e solidarietà. Spunti di riflessione

Agata C. Amato Mangiameli

1. Il tema dell'immigrazione e, più in generale, dell'incontro/scontro con lo straniero, non è certo nuovo nella storia europea. Al di là della ciclicità, negli ultimi anni il fenomeno ha subito un incremento esponenziale, acquisendo particolare rilevanza in Italia che, per via della sua conformazione geografica, è fra gli Stati europei maggiormente esposti alla pressione migratoria.

Tante le questioni, molte le problematiche. Il confronto e la convivenza con individui e con gruppi aventi identità, culture e sensibilità etiche diverse, chiamano in causa le nozioni di accoglienza, di integrazione, di solidarietà. Allo stesso tempo, ricordano quanto sia difficile il bilanciamento fra ospitalità, tutela delle minoranze ed effettiva difesa dei diritti fondamentali. Si pensi sotto questo profilo alle ricadute pratiche, oltre che teorico-giuridiche, dell'insistenza sul medesimo territorio di sistemi giuridici paralleli (ad es. tribunali della Sharia, giudizi del Beth Din).

Le tante questioni e le molte problematiche sono accompagnate anche da parecchi luoghi comuni e da convinzioni assai spesso prive di un reale fondamento. Il *Piccolo prontuario per un racconto (finalmente) veritiero sull'immigrazione*¹ così li raccoglie e li riassume: “siamo di fronte a un'invasione”², “non c'è lavoro neanche per gli italiani, non possiamo accoglierli”³, “questi ci rubano il lavoro e ci tolgono risorse per il welfare”⁴, “i rifugiati sono troppi, non c'è abbastanza spazio in Europa”⁵, “li ospitiamo negli alberghi

¹ <https://www.radicali.it/bugie-sull-immigrazione/> (consultato il 2.7.2018).

² In realtà, nell'Unione Europea la quota di immigrati residenti rispetto all'intera popolazione sarebbe di circa il 7%. Nei Paesi europei tale quota varierebbe sensibilmente (ad esempio: il 10% in Spagna, il 9% in Germania, l'8% nel Regno Unito e in Italia, il 7% in Francia).

³ Si legge nel *Prontuario*: “per mantenere sostanzialmente inalterata la popolazione italiana dei 15-64enni nel prossimo decennio, visto che tra il 2015 e il 2025 gli italiani diminuiranno di 1,8 milioni, è invece necessario un aumento degli immigrati di circa 1,6 milioni di persone: si tratta di un fabbisogno indispensabile per compensare la riduzione della popolazione italiana in età lavorativa” (*ivi*).

⁴ A tal proposito si osserva innanzitutto che agli immigrati sono riservati solo i lavori non qualificati, in gran parte rifiutati dagli italiani. In altri termini, “gli stranieri non riducono l'occupazione degli italiani, ma occupano progressivamente le posizioni meno qualificate abbandonate dagli autoctoni, soprattutto nei servizi alla persona, nelle costruzioni e in agricoltura: settori in cui il lavoro è prevalentemente manuale, più pesante, con remunerazioni modeste e con contratti non stabili”. Si osserva inoltre che “i costi complessivi dell'immigrazione, tra welfare e settore della sicurezza, sono inferiori al 2% della spesa pubblica” (*ivi*).

⁵ Per il vero è sufficiente considerare che “dei 16 milioni complessivi solo 1,3 milioni sono ospitati

e diamo loro 35 euro al giorno per non fare niente”⁶, “i terroristi islamici stanno sfruttando i flussi migratori per fare attentati e conquistare l’Europa”⁷.

Anche per contribuire a sfatare quelli che a ben vedere si rivelano poco più che degli *slogan*, può essere utile ricordare qualche cifra. Nella comparazione dei dati relativi al numero dei migranti sbarcati in Italia negli ultimi tre anni, infatti, si può sottolineare che, a differenza del 2016 (anno in cui i migranti sbarcati in Italia sono stati 181.436) e del 2017 (in cui sono stati 119.369), nel 2018 – stando ai rilevamenti del 2 luglio⁸ – il numero dei migranti giunti nel nostro Paese è stato pari a 16.585. Un decremento significativo che si registra anche con riguardo ai minori stranieri non accompagnati che, nel 2016 sono stati 25.846, nel 2017 sono stati 15.779 e, in base ai rilevamenti del 25 giugno scorso, nel 2018 sono stati 2.593.

Questi dati – come pure ogni altro – devono essere valutati in combinazione con quanto previsto dal *World Population Prospects* secondo cui nel 2050 la popolazione mondiale aumenterà dagli attuali 7,3 a 9,7 miliardi, oltre la metà di tale crescita interesserà l’Africa, dove la popolazione raddoppierà e raggiungerà i 2,5 miliardi, di cui 450 milioni saranno solo nigeriani.

1.1. Il Mediterraneo, fonte di ispirazione per Paul Valéry⁹, è diventato ormai da tempo un mare diviso e lacerato. Piuttosto che fabbricare civiltà, coltivare e valorizzare la cultura del *limes*, dei molti dèi e delle tante lingue, è il centro delle principali tensioni geopolitiche. Il *mare nostrum* si è trasformato in un mare nel quale *Mamadou va a morire*¹⁰.

Si pensi alle vittime in attesa del proprio turno per salire sopra imbarcazioni improvvisate, alle tante donne vittime di violenza prima della partenza, ai morti per naufragio. Alcune date significative: il 3 ottobre 2013, l’11 febbraio 2015, il 13 aprile 2015, tutte

nei 28 Paesi dell’Unione europea (8,3%), tra cui l’Italia (118mila, pari allo 0,7%). I Paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati nel 2015 sono la Turchia (2,5 milioni), il Pakistan (1,6 milioni), il Libano (1,1 milioni) e la Giordania (664 mila)” (*ivi*).

⁶ Scelta che, in realtà, si rivela necessaria in quanto i centri di accoglienza straordinaria sono strutture temporanee e in considerazione di ciò le prefetture, insieme alle Regioni e agli enti locali, cercano ulteriori posti di accoglienza nei singoli territori regionali, coinvolgendo anche le strutture alberghiere. Per quanto riguarda poi i 35 euro al giorno, si tratta del costo medio per l’accoglienza di un richiedente asilo o rifugiato, copre quindi i diversi costi di gestione, compreso il cosiddetto *pocket money* (2,5 euro circa) dato al migrante.

⁷ Al riguardo si obietta: “limitando l’osservazione al terrorismo islamista, i primi 5 Paesi con la maggiore quota di morti sono l’Afghanistan (25%), l’Iraq (24%), la Nigeria (23%), la Siria (12%), il Niger (4%) e la Somalia (3%). Le vittime dell’Europa occidentale rappresentano una quota residuale, inferiore all’1%. L’Italia è terra d’immigrazione con molti cristiani ortodossi: oltre 2 milioni tra ucraini, romeni, moldavi e altre nazionalità. Seguono circa 1 milione e 700mila persone di religione musulmana (compresi gli irregolari e minori), meno di un terzo del totale degli oltre 5 milioni di stranieri in Italia. In Europa solo il 5,8 per cento della popolazione è di religione islamica” (*ivi*).

⁸ Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza pubblicati all’interno del *Cruscotto statistico giornaliero* a cura del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (consultabile all’indirizzo: <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati>).

⁹ *Inspirations Méditerranéennes* (1940), trad. it., *Ispirazioni mediterranee*, Messina 2011.

¹⁰ G. DEL GRANDE, *Mamadou va a morire. La strage dei clandestini nel Mediterraneo*, Roma 2008.

date in cui si sono verificati naufragi durante i quali hanno perso la vita centinaia e centinaia di persone, alle quali si aggiunge quella del 18 aprile 2015, data in cui si è registrato il naufragio più grave. Di quest'ultimo, sono stati recuperati circa 700 corpi – da identificare grazie al coordinamento dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse –, in un'operazione che in sé ha destato parecchie critiche, anche sulla base dell'argomentazione che la sepoltura in mare nelle sue diverse forme ha una sua tradizione e che non esisterebbe alcun principio etico universale a detta del quale i corpi dei migranti giacenti in fondo al mare andrebbero recuperati e seppelliti. In realtà, è agevole osservare che una cosa è "scegliere, per un defunto, il mare e non la terra come luogo della 'sepoltura', a maggior ragione se la scelta è dei familiari o di un qualche prossimo (il comandante della nave), che decide che si possono o si devono compiere le esequie attraverso questa forma; altro è, a motivo delle circostanze della morte, non aver potuto scegliere, né assistere a una 'sepoltura' che tale non è" ¹¹.

2. L'Europa è al bivio: potrebbe essere tentata di fronte alle masse di stranieri di chiudere la porta (in *terraferma* di erigere muri, di stendere fili spinati, in *mare aperto* di respingere e violare la legge del mare), ma questa porta verrebbe inevitabilmente abbattuta; oppure, di tenerla aperta, governando il fenomeno con politiche di accoglienza e di cooperazione, creando nuove opportunità e diritti per i diversi profughi (di guerra, politici, economici, ambientali). L'immigrazione sollecita i temi della pace, dei diritti, dell'ambiente, ed è innanzitutto storia individuale, la storia di chi chiede ospitalità e non-violenza.

Ero straniero, espressione tanto chiara, quanto antica. "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi". Solo sei azioni concrete, soltanto sei opere di misericordia corporale sono contenute nel Vangelo di Matteo, mentre la settima – quella di seppellire i morti quale ultimo gesto di amore e rispetto verso il defunto – è stata successivamente aggiunta dalla tradizione della Chiesa. Eppure tanto basta per trasformare il mondo in cui viviamo nella Terra promessa, o al contrario, se disattese ("ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato: via da me, maledetti!"), nell'Inferno. Si può dire: qui gli eletti, lì i dannati, nel mezzo Cristo giudice, del resto è proprio in questo modo (e con questa immagine) che Michelangelo ha affrescato magnificamente la Cappella Sistina. Ma si può altresì dire: è *qui e ora* che si distinguono eletti-felici e dannati-infelici, è *qui e ora*, infatti, che si sperimenta la gioia di vivere – ad esempio attraverso la relazione amicale, l'accoglienza dell'altro, l'aprirsi al prossimo – o, al contrario, che si prova la tristezza di vivere – come nella ipotesi dell'inimicizia, del rifiuto dell'altro, della chiusura rispetto al prossimo. Detto altrimenti: con la non-violenza attiva, praticata qui e ora, si vive meglio, e dunque salvezza o condanna sono conseguenze (premi o castighi) logiche e pratiche delle nostre scelte e delle nostre azioni.

¹¹G. MOCELLIN, "Seppellire i morti", in *Il regno – Attualità*, 12/2016, p. 335.

2.1. Le cose non sono affatto semplici. Meglio d'ogni altra, l'affermazione aristotelica – *quanti hanno accolto uomini d'altra razza, la maggior parte sono caduti in preda alle fazioni* – riassume la preoccupazione che ogni età (antica, moderna, contemporanea) ha conosciuto e conosce di fronte all'altro, al diverso, ora assumendo un comportamento difensivo, talaltra uno decisamente ostile. Pur nella varietà degli approcci e delle definizioni, in tutte le età lo sconosciuto in terra altrui vive una situazione scomoda, se non drammatica, a suo carico sembrano rincorrersi senza sosta discriminazione, giudizio critico, sospetto.

Lo straniero con la sua presenza contamina e minaccia uomini e luoghi, è poco familiare ed è colpevole sino a prova contraria. Ambiguo e oscuro, egli porta con sé una propria visione del mondo, una propria cultura, propri costumi. Nell'antichità avrebbe dovuto compiere sacrifici per purificare il luogo dall'ira degli dèi e dall'*epidemia* causata dal suo arrivo, e sarebbe stato obbligato a fornire una sorta di compenso, nella forma di notizie da terre lontane o di doni per l'ospite. Solo grazie a questo compenso-purificazione egli sarebbe stato accolto nella comunità e sarebbe sfuggito a quei tanti pregiudizi che l'arroganza e la superbia causano.

Anche nella nostra società globale, liquida, flagellata dalla paura di perdere il proprio posto nella società, i migranti continuano a essere percepiti come *messaggeri di cattive notizie* (per dirla con Bertolt Brecht), o come *walking dystopias* (distopie che camminano, per dirla con Zigmunt Bauman).

Distopie che nuotano, che camminano. Lampedusa, Calais, Ventimiglia, e, ancora, la Macedonia, l'Ungheria, l'Austria, la Libia. E poi i tanti non-luoghi: la stazione di Roma e di Milano, i parchi di Belgrado, ma anche i tanti centri (di primo soccorso e accoglienza, di accoglienza per richiedenti asilo, di identificazione e di espulsione). Un esodo nel senso letterale del termine: scappano gli afgani, gli eritrei, i siriani, e intanto l'Europa cerca disperatamente una voce comune che oscuri la xenofobia, predispone quote migratorie più o meno rigide, prova a ricollocare. Sarà vero, non lo sarà, quanto stimato dall'antropologo Michel Agier¹²: un miliardo di sfollati nei prossimi quarant'anni, quel che però è senz'altro vero è che accanto a quella di capitali, di beni e di immagini, è ora arrivato il tempo della globalizzazione dell'umanità che irrompe materialmente nelle nostre strade, con tutti i suoi effetti collaterali.

3. Intorno ai processi migratori si sviluppano da sempre due fondamentali interpretazioni¹³: l'una orientata a prendere sul serio la comunità e l'appartenenza del cittadino – cioè di colui che è titolare dei diritti civili, politici e sociali, e che ritiene di poterne godere con i propri discendenti in modo pieno ed esclusivo – l'altra orientata a prendere sul serio l'individuo e i diritti, compresi i diritti dello straniero e innanzitutto “il diritto di uno straniero che arriva sul territorio di un altro Stato di non essere trattato ostilmente”¹⁴.

Due interpretazioni diverse: in base alla prima, i cittadini sono liberi di governarsi a vicenda e di rendere l'appartenenza esclusiva, del resto il consorzio dei cittadini ha un

¹² *Aux bords du monde, les réfugiés*, Paris 2012.

¹³ E. GREBLO, *Etica dell'immigrazione. Una introduzione*, Milano 2015.

¹⁴ I. KANT, *Zum ewigen Freiden* (1795), trad. it., *Per la pace perpetua. Progetto filosofico. Secondo supplemento (articolo segreto per la pace perpetua)*, in ID., *La pace, la ragione e la storia*, Bologna 1985, p. 114.

carattere proprio e ha il diritto di conservarlo; diversamente, in base alla seconda interpretazione, gli stranieri non possono perdere le loro caratteristiche e annullare loro stessi, del resto prima o poi la stessa generazione e/o quelle successive riscoprono le loro origini e la loro cultura. Due interpretazioni che rinviano ora all'assimilazionismo e ora al multiculturalismo, vie in fondo impraticabili. Con il primo, si pretende che lo straniero diventi simile: cioè che si adatti e faccia sua la cultura del paese che lo accoglie, abbandonando i propri riferimenti culturali. In breve, si pretende che egli annulli se stesso. Con il secondo, invece, si tende a garantire i diritti culturali delle comunità, dei gruppi e delle minoranze, favorendo la loro promozione nello spazio pubblico. Il consorzio dei cittadini viene così presto smantellato per far spazio ai diversi consorzi di estranei. Nell'uno e nell'altro caso, il problema rimane aperto e la realtà si dibatte tra l'omologazione e la convivenza tempestosa.

I dialoghi fantascientifici di Bruce Ackerman¹⁵ restano decisamente attuali e di grande rilevanza, nella conversazione tra il passeggero dell'Apollo e il passeggero dell'Explorer, si ritrovano quelle che – di fatto – rappresentano le questioni ultime: “perché pensi di avere i requisiti di cittadino, mentre io non li avrei? [...] se la cittadinanza è il più importante diritto nella teoria liberale, come puoi permettere che questo diritto venga concesso per ragioni che non accetteresti mai su questioni di minore importanza? [...] Dopo tutto la stai usando come ragione per negarmi *tutti* i diritti!”.

3.1. I due poli di un dibattito filosofico sul fenomeno migratorio quanto mai vivace possono essere oggi ben rappresentati da Michael Walzer¹⁶, che privilegia l'autonomia politica rispetto al diritto di libera circolazione e quindi riconosce al potere sovrano la facoltà di definire le regole di attraversamento dei propri confini quale condizione di esistenza della comunità politica stessa, e da Joseph Carens¹⁷, che considera la libera circolazione un diritto umano fondamentale e che, poiché i diritti morali possono essere ricondotti solamente agli individui *uti singuli* e non ai gruppi e alle comunità, equipara le contemporanee restrizioni all'immigrazione agli insopportabili criteri di distribuzione in base alla razza e al sesso.

Tra le due ricostruzioni proposte, una terza via è d'obbligo. E questo perché, tanto la prospettiva morale ideale – non si può negare a ogni essere umano il diritto fondamentale di circolazione, giacché non esiste il diritto di occupare un luogo –, quanto la prospettiva dell'autonomia politica – la democrazia ha bisogno di confini per funzionare, poiché è necessario delimitare la rappresentanza molto semplicemente per sapere chi è responsabile e rispetto a chi – presentano entrambe un nucleo essenziale che non può non essere condiviso. La proposta di confini permeabili, porosi – per dirla con Seyla Benhabib¹⁸ –

¹⁵ *Social Justice in The Liberal State* (1980), trad. it., *La giustizia sociale nello stato liberale*, Bologna 1984, p. 144.

¹⁶ *Spheres of Justice: a Defense of Pluralism and Equality* (1983), trad. it., *Sfere di giustizia*, Milano 1987; *What It Means To Be An American: Essays on the American Experience* (1992), trad. it., *Che cosa significa essere americani*, Venezia 1992.

¹⁷ *The Ethics of Immigration*, New York 2013.

¹⁸ *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era* (2002), trad. it., *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Bologna 2005.

può costituire un punto di vista significativo. Peraltro, si tratta di un aspetto che è proprio della struttura stessa di ogni ordinamento democratico che, per un verso, fonda la propria legittimità e quella delle sue leggi sulla partecipazione diretta di tutti coloro che sono tenuti a prestarvi obbedienza e, per l'altro, impone vincoli di auto-riflessione, dovuti alla partecipazione alla comunità, in cui si situano le mediazioni tra gli obblighi universali e le necessità di autodeterminazione. Vincoli che, di fatto, si traducono in un processo di perenne riconfigurazione dei confini.

4. La società globale sperimenta nuove forme di interazione giuridica e politica, crea nuovi soggetti che dalla loro capacità di dominare il tempo acquistano potere, pone lo Stato in un contesto di interdipendenza strutturale, cosicché le concezioni moderne di cittadinanza e sovranità devono essere riviste. Diritto e identità rappresentano ormai le due parole chiave tra gli Stati sovrani e la società globale. È sufficiente qui ricordare lo sviluppo del diritto internazionale. Con il riconoscimento di poteri, limiti, diritti e doveri, si è inaugurata una nuova era delle relazioni internazionali: quella della tutela dei diritti dell'uomo e, con essa, della sfida al principio della non interferenza negli affari interni di uno Stato. Si badi: una tutela dei diritti umani via via più ampia, non più solo a portata individuale, ma anche collettiva e con contenuto solidaristico. Nelle nostre società, poi, la costruzione dell'identità si sviluppa anche grazie alla globalizzazione dei media e alla comunicazione elettronica. Sia con l'una che con l'altra, il legame tradizionale tra ambiente fisico e situazione sociale cambia: si riconfigurano le identità (individuali e collettive) a partire dall'interconnessione generalizzata di tutti i terminali, interconnessione che mutua dalla metafora dell'elettrone il proprio carattere libero. I nuovi meccanismi di identificazione trascendono i confini nazionali: qualche volta affermano un'appartenenza globale, qualche altra si inscrivono in una cultura nomade e qualche volta ancora si aprono alle formazioni post-moderne monotematiche. In ogni caso, un aspetto essenziale della costruzione dell'odierna identità è che essa si apre simultaneamente al globale e al locale e, se nel globale non vi è differenza tra interno ed esterno, nel locale il qui e ora diventa sempre più particolare e radicale.

Tutti temi e tutte riletture, che certo agevolano la comprensione dell'espressione cittadinanza, ma che lasciano aperta la *querelle* tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino. Quali soluzioni per l'odierno fenomeno migratorio? Intanto il recupero di ciò che è oggi in crisi: la fiducia, come pure l'attenta comprensione dell'estraneità e la costruzione di un nuovo paradigma fondato sulla solidarietà.

4.1. La crisi di fiducia affligge di norma le società differenziate e complesse, in altre parole le società avanzate¹⁹. La diffidenza nei confronti delle istituzioni pubbliche e, in particolare, rispetto a chi le guida (manager e finanziari, scienziati e medici, politici, giornalisti, e così via) è il tratto che più d'ogni altro unisce e accomuna tra loro i cittadini che, non disponendo di informazioni adeguate o di conoscenze dirette, non riescono a verificare la credibilità delle affermazioni scientifiche, politiche, economiche, per la conoscenza del mondo socialmente rilevante. Assai spesso, anzi, molte affermazioni sono considerate con sospetto, poiché sembrano tradire (o tradiscono) secondi inconfessabili

¹⁹ N. LUHMANN, *Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*, Stuttgart 1968.

fini. Eppure la natura dei rapporti è così intricata da poter dire che non ci si fida mai, ad esempio, dei media e dei loro resoconti, anche se in realtà per certi versi si dipende proprio da questi. In altri termini, pur diffidandone e provando ad essere cauti nelle nostre adesioni, la nostra conoscenza degli eventi e degli accadimenti viene acquisita sia direttamente che indirettamente, e quindi anche attraverso la lettura e la visione (di quotidiani, di programmi, di siti). Ne diffidiamo e, tuttavia, non possiamo fare a meno di guardare la televisione!

Il fatto è che la mancanza di fiducia ha effetti negativi sulla società e sulla democrazia. È possibile ripristinarla? L'affronta da par suo Onora O'Neill²⁰, evidenziando i luoghi comuni ricorrenti, affrontando questioni concrete: trasparenza dell'informazione, cultura dei doveri, burocratizzazione dei controlli, libertà di stampa, e sollecitando una rinascita delle relazioni fiduciarie, risorsa immateriale a disposizione di tutti, bene pubblico indispensabile alla vita economica, sociale e politica.

Innanzitutto, ciò che non consente di spiegare in senso proprio la(e) relazione(i) di fiducia, dal momento che svolge(ono) un ruolo fondamentale nelle nostre vite ed è(sono) condizione(i) di possibilità o di successo di molte delle azioni che pianifichiamo, va rielaborato e corretto. Ed ecco l'avvertenza: la ricostruzione filosofica muove (deve muovere) da inizi e principi semplici per raggiungere conclusioni complesse e importanti. Del resto, è evidente che a nulla servirebbe la possibile inversione: partire da assunzioni eccessive e straordinarie per concludere con giustificazioni incerte e limitate. Secondo O'Neill, diventa necessario muovere dall'autonomia kantiana e, in particolare, dalla sua visione *umile* dei poteri della ragione, si badi: umile ma non scettica. Kant ha, infatti, ben chiari i limiti della ragione umana ed è per questo che si occupa dell'autorità legittima della ragione; finiti e limitati, gli esseri umani sono inclini all'errore, all'arroganza, alla presunzione, e proprio per questo hanno bisogno di ricorrere al ragionamento, di sottoporre credenze e idee alla valutazione razionale. Certo, la ragione umana può errare e le verità di ragione non riescono sempre ad essere provate senza ombra di dubbio; tuttavia, la distinzione tra ciò che è vero e falso, ciò che è giusto e ingiusto, permane e richiama criteri di giustificazione che abbiano carattere *pubblico*, cioè possono essere comunicati (agli) e scambiati con gli altri. Ragioni, quindi, che anche gli altri possano condividere e concezione non individualistica dell'autonomia, concezione perciò di tipo giuridico. Sottolinea O'Neill²¹ l'autonomia kantiana si riferisce ad agenti che agiscono in modo libero e sulla base di principi condivisi universalmente. Diversa dalla libertà (che può essere usata anche per azioni malvagie e che in ogni caso non è sufficiente a mostrare la giustificazione morale di un'azione, se non nell'ipotesi in cui sia moralmente obbligatoria) e diversa dalla semplice autonomia individuale (anch'essa insufficiente a determinare l'accettabilità morale di quanto richiesto o invece proibito), l'autonomia kantiana richiede che i principi, perché possano dirsi universali, debbano poter essere seguiti da tutti, giacché la loro adozione consente di conservare, anziché di distruggere, di rafforzare, piuttosto che di indebolire, le capacità che le persone hanno di agire secondo quegli stessi principi.

Di qui la fiducia, non come sentimento, bensì come azione comunicativa con la quale

²⁰ O. O'NEILL, *A Question of Trust* (2002), trad. it., *Una questione di fiducia*, Milano 2003.

²¹ *Constructing Authorities: Reason, Politics and Interpretation in Kant's Philosophy*, New York 2015.

si attribuisce credibilità agli altri, e la si attribuisce proprio in quanto criteri, procedure e vincoli, costituiscono la base di riferimento per discriminare tra coloro che meritano la fiducia, o al contrario non la meritano. Una base di riferimento che non sempre evita tradimenti e manipolazioni. Nel dibattito su Brexit, sostiene O'Neill in un'intervista alla BBC, sono mancati resoconti onesti e affidabili da entrambi le parti, pregiudicando il dibattito, disinformando l'opinione pubblica, indebolendo la fiducia reciproca che è condizione della cooperazione sociale²².

4.2. Senza la fiducia, il nuovo articolarsi dell'estraneità (lo straniero esterno – il pericolo, la paura – e lo straniero interno – e cioè l'immigrato, ma anche il lavoratore precario, il disoccupato, il ceto medio, come pure il greco, l'italiano) resta impigliato nelle maglie di un'Europa tecnocratica e nichilista, non consapevole dei suoi *tesori*: la diversità delle lingue, la conquista del dubbio, il successo di valori quali la libertà, la democrazia, la cittadinanza, in breve i diritti dell'uomo. Per far sì che questi tesori non siano irrimediabilmente persi occorre una nuova pratica politica. Anche per il *chi siamo*, come del resto per il *chi sono*, la migliore risposta è un'*inquietudine interrogante*, possibile solo a partire da quella realtà europea identitaria, che accoglie *con sé* e raccoglie *in sé* lo straniero, e da quel vigore storico rappresentato dalla memoria culturale del nostro continente. Un nuovo umanesimo – per dirla con Julia Kristeva²³ – in grado di fronteggiare i due mostri che minacciano il pianeta globalizzato, ovvero la politica chiusa tra economia e finanza e l'autodistruzione ecologica. E in un contesto siffatto, l'esperienza culturale e la risposta che si darà alla questione identitaria hanno un'importanza decisiva.

Una nuova pratica politica richiede però che si ragioni seriamente sull'essere stranieri e sull'essere percepiti come stranieri, intanto perché ciascuno di noi è “straniero a se stesso”, è unico ed è molteplice, è singolare ed è plurale: lo straniero è scoperta dell'*altro*, e ancor prima di qualsivoglia considerazione quest'altro è il suo corpo con i suoi segni distintivi naturali e/o culturali, e poi anche perché nel riconoscersi tutti stranieri si eviti di cadere nell'a-polidia, ovvero in un processo de-socializzante, senza più cittadinanza e solidarietà²⁴.

Si badi: senza la fiducia e senza la solidarietà non resta altro che una società disgregata e totalitaria, nella quale valori e diritti, quali: cittadinanza, libertà, democrazia, reciprocità, sono semplicemente dei valori e dei diritti tra gli altri; valori e diritti di un gruppo etnico che convive con altri gruppi etnici che spesso professano e reclamano valori e diritti antitetici. Fianco a fianco con gli altri e le altre, si è così immersi in una realtà in cui il femminismo – magari radicale – convive con orribili forme di oppressione della donna e nella quale il laicismo – anche quello aggressivo – si autocensura pur di fronte a forme minacciose di fanatismo religioso, e dove la libertà, che certe volte tende a sconfinare nel libertinismo, convive, come se niente fosse, con violazioni evidenti dei diritti umani.

²² *After the Vote*, in *The Brexit Collection*, <<http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2CK7XGqZlqPDjMJ8dbXSGd/a-point-of-view-after-the-vote>> (visitato il 24 gennaio 2018).

²³ *Etrangers à nous-mêmes* (1988), trad. it., *Stranieri a noi stessi. L'Europa, l'altro, l'identità*, Roma 2014.

²⁴ T. TODOROV, *La Conquête de l'Amérique: La Question de l'autre* (1982), trad. it., *La conquista dell'America. Il problema dell'altro*, Torino 1997.

E intanto che gli scontri etnici risorgono e aumentano, il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto costituzionale, il cosiddetto diritto penale interculturale, diventano oggi teatro di discussioni tanto aspre quanto ardue circa lo spazio da riconoscere alle aspettative normative generate dalle diverse culture e dalle differenti religioni. Si pensi alla problematica medicalizzazione di alcune pratiche, alle discriminazioni tra i sessi tollerate – se non persino imposte – da determinate tradizioni, alla difficile composizione di concezioni dell'istituto familiare molto lontane tra loro, o, ancora, al ruolo pubblico delle religioni e delle loro concezioni istituzionali nelle società occidentali, che dall'illuminismo in avanti hanno progressivamente limitato la presenza e la visibilità sociale del fenomeno religioso fino a teorizzarne la privatizzazione.

4.3. Nelle società attuali siamo diventati membri di minoranze che si costituiscono di volta in volta a seconda dei problemi all'ordine del giorno. Come realizzare allora una convivenza pacifica in società ormai abitate solo da stranieri e soltanto da minoranze?

L'espressione *solidarietà tra estranei* di Jürgen Habermas²⁵ è qui particolarmente utile. Quando gli individui si incontrano e vivono all'interno degli stessi spazi, non avendo alcunché in comune, non condividendo eguali idee e opinioni, ciò che può consentire una convivenza pacifica è il diritto quale *medium* dell'integrazione sociale. Una simile capacità integrativa non deve essere ricondotta semplicemente alle proprietà formali del diritto – e quindi al suo articolarsi in termini di diritti soggettivi – oppure al suo essere prodotto da un legislatore e al suo carattere coercitivo, ma deve essere ricondotta soprattutto al fatto che gli individui che si incontrano e che vivono all'interno degli stessi spazi, pur non avendo alcunché in comune, possono insieme – e allo stesso tempo – accettare le norme statuite come norme legittime che meritano un riconoscimento intersoggettivo. Sotto questo profilo, il diritto si confà perfettamente alla coscienza morale post-tradizionale, secondo la quale i cittadini sono disposti ad obbedire ai comandi sulla base delle loro buone ragioni. E le ragioni diminuiscono comunque la probabilità che il diritto statuito venga usato arbitrariamente o che il senso delle norme e delle procedure rimanga fondamentalmente oscuro.

Se così, la prestazione integrativa principale svolta dal diritto è quella di rafforzare persuasivamente quella debole morale post-tradizionale che si ritrova radicata nella coscienza della persona, coscienza che – a sua volta – quasi in un rapporto di reciprocità, verrebbe mobilitata in occasione della legittimazione del diritto.

“Questi *estranei* noi li sussumiamo comunque nella categoria dell'*altro*, sia che essi appartengano alla nostra stessa nazione (e siano nostri concittadini) sia che non vi appartengano. Le obbligazioni speciali che ci legano agli 'altri' non derivano in primo luogo dall'appartenenza a una certa comunità concreta. Esse derivano piuttosto dall'astratto coordinamento d'azione operato da istituzioni *giuridiche*, nel momento in cui queste istituzioni ascrivono determinate obbligazioni a certi gruppi di persone o a certi soggetti, al fine di esplicitare sul piano sociale e di contenuto (nonché di rendere vincolanti) obblighi positivi che altrimenti resterebbero indeterminati”²⁶.

²⁵ Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie (1988), trad. it., *L'inclusione dell'Altro. Studi di teoria politica*, Milano 1996.

²⁶ J. HABERMAS, *Morale Diritto Politica*, trad. it., Torino 1992, p. 131.

La solidarietà tra estranei e la morale post-tradizionale debole potrebbero garantire la convivenza pacifica anche con la nuova immigrazione, sempreché si sviluppino politiche adeguate, capaci di offrire servizi, di reprimere comportamenti illegali e, in generale, di predisporre filtri di qualità e di rigore. Resta però il fatto che, nel caso del conflitto di valori tra culture diverse, tutto dipende dalle tradizioni e dalle appartenenze degli immigrati: alcuni riescono a inserirsi subito e con successo nelle società europeo-occidentali, altri si inseriscono con ritardo e superando una serie di difficoltà, altri ancora restano sempre sulla soglia.

5. L'odierna giustificazione dell'obbligatorietà normativa deve essere capace di integrare creativamente quelle dimensioni del moderno che sono da considerare acquisizioni irrinunciabili e quelle altre che pur importanti sono state sacrificate sull'altare della modernità. Questo sforzo critico diventa tanto più prezioso se si considerano le nuove forme del dominio, che trascendono i confini nazionali, assumono un carattere opaco e diventano pure forme di manipolazione di individui e collettività, rispetto alle quali è perciò importante la riproposizione di forme istituzionali (lo Stato, l'Unione europea, la Comunità Internazionale) e di relazioni giuridiche (tra cittadini, tra cittadini europei, tra stranieri) all'insegna della pacifica convivenza, dell'integrazione e della solidarietà.

Si tratta di riguadagnare l'essenza del diritto, e con essa il senso dei trattati e il significato delle carte fondamentali, soprattutto in un momento di grande cambiamento, in un momento in cui i processi di internazionalizzazione economica determinano un aumento abnorme del capitale finanziario a discapito del suo utilizzo proprio nel ciclo del lavoro e della solidarietà.

Avverso questo aumento, l'idea moderna della relazione diritto-diritti-solidarietà, con i suoi sviluppi, può rivelarsi un'importante chiave di lettura. La solidarietà come elemento costituzionale dell'ordinamento statale, europeo e internazionale si è potuta affermare grazie allo spostamento concettuale dalla proprietà al lavoro²⁷. Non più i beni in mio potere determinano la mia indipendenza, bensì le mie capacità lavorative, sviluppate in un contesto in cui l'educazione, lo studio e la ricerca diventano essenziali per il modello di organizzazione pubblica e sociale. Anche il principio di universalità di alcuni diritti (salute, assistenza, educazione, ecc.) è legato all'affermazione che chi lavora sopporta l'onere dei costi dei diritti di partecipazione, dei diritti economici e dei diritti sociali. Lavoro e solidarietà compongono così un sistema di diritti di carattere circolare.

Avverso l'aumento abnorme di capitale finanziario, che tende a mettere in discussione proprio i diritti solidali e il lavoro, riducendo quest'ultimo al rango di una qualsiasi merce, l'idea contemporanea della relazione diritto-diritti-solidarietà deve muovere dalla rilettura di bene (beni) e, in particolar modo, dall'affermazione – rispetto ai beni esclusivi, dei c.d. beni inclusivi – che essi proprio perché tali superano i limiti della politica e dell'economia tradizionali, mettono al centro la relazione, prediligono la spiritualità sulla materialità.

“La loro logica è la gratuità: liberamente vengono creati, liberamente circolano e ven-

²⁷ La grande proprietà diventa irrilevante per l'organizzazione politica dello Stato, ma può ancora svolgere un ruolo se rientra nel ciclo del lavoro, se cioè si atteggia a volano del sistema solidaristico. Come affermava la Costituzione di Weimar, “la proprietà obbliga”.

gono fruiti. La divisione è la logica dei beni esclusivi, dove il riconoscimento del diverso è tanto più difficile quanto più si entra in concorrenza, la partecipazione quella dei beni inclusivi. Per aumentare le probabilità della pace sono necessari tanto una giusta ripartizione dei beni esclusivi, quanto un incremento della sfera dei beni inclusivi²⁸.

E del resto, se rettamente inteso, il diritto – con la sua categoria essenziale, la giustizia – appartiene all'ordine dei beni inclusivi.

²⁸ V. POSSENTI, *Il nuovo principio persona*, Roma 2013, p. 251.

Parte I

Ius migrandi.

Dai problemi del passato agli sviluppi attuali

Parole introduttive.

La necessità, la quantità/qualità, la causalità

Mario Ascheri

È un grande onore per me essere qui chiamato da Agata Amato e dalla collega e amica Maria Rosa Di Simone a condurre i lavori di apertura di questo importante convegno – mi piace pensare forse anche ricordando il mio interesse antico e recente per lo stato di necessità, da sempre un grande tema storico e teorico prima ancora che pratico¹.

Ci troviamo oggi in una situazione non diciamo drammatica ma comunque di difficoltà importanti, di quelle che impongono un impegno generale, al di là delle nostre usuali e specifiche competenze.

Ci sono problemi politici seri, sui quali la discussione è naturalmente vivissima ma che deve rimanere qui solo presupposta, anche se parlare come si sta facendo di responsabilità europea per *genocidio* presupponendo un “rapporto di causalità”, per quanto sta succedendo tra presunta indifferenza europea e decessi in corso, pone problemi seri: e poi perché il problema sarebbe solo europeo? Ma non scenderei su questo piano, perché problemi più identificabili sono posti dal contesto complessivo internazionale e nazionale, dai vincoli imposti dalle normative internazionali o dall’insufficiente impegno delle autorità internazionali, dai problemi di incontro culturale e dalle difficoltà organizzative: giustamente su questi temi l’attenzione è stata posta al centro della discussione in queste giornate.

Ed è naturalmente importante e indispensabile aver chiamato il diritto positivo a rispondere del suo contributo ai problemi nuovi e imprevisi ora all’attenzione, ma senza trascurare la storia e la filosofia: come dire il passato e la teoria che devono dare il loro apporto e i loro inviti a riflettere in una cornice più consapevole.

L’Università è all’altezza delle sue tradizioni migliori quando non si chiude nello specialismo, ma sa anche affrontare i grandi temi del proprio tempo e dare un contributo per quello che può mettendo alla prova della “pratica” il proprio sapere. Non è questione di oggi, perché la tendenza a svilupparsi entro i propri statuti conoscitivi può portare ad isolare la riflessione accademica dalle esigenze della prassi: è un tema che ha un grande passato dietro di sé proprio per gli insegnamenti giuridici. Essi hanno saputo talora proporre progetti di soluzione dei grandi problemi del loro tempo, sia nel Medioevo, di

¹ Il mio ormai risalente *Note per la storia dello stato di necessità*, in *Studi Senesi*, 87/1975, pp. 7-94, è stato seguito da una nota di attualità: *Tra la vita e la necessità: la pena o ‘le’ pene di morte?*, in *Nova itineraria*, 1/2011, pp. 13-17. Su temi collegati ho collaborato al convegno *Identità cittadine e uso della storia*, Siena 19-20 maggio 2017, i cui atti, a cura di Duccio Balestracci e Enzo Mecacci, sono stati pubblicati dall’Accademia Senese degli Intronati, pp. 29-37.

fronte al plurisecolare scontro tra potere temporale e spirituale², che nell'Età moderna (e perciò furono favoriti nelle università nuove create in Europa dopo la Riforma), finché nel nostro Risorgimento furono momento indefettibile nella formazione di una coscienza nazionale.

Non c'è da sottolineare che oggi la massa dei problemi da affrontare sia particolarmente intricata perché in parte interessa il nostro Paese come nessun altro Paese europeo ma anche, in secondo luogo, perché la nostra storia culturale porta anche ad affrontarla tutto sommato con un taglio più problematico e coinvolgente che altrove.

La nostra eccellenza in campo giuridico, con i suoi approfondimenti già medievali in tema di cittadinanza quando altrove ancora non si discutevano, ad esempio³, o con i suoi tradizionali approfondimenti sui vari livelli di giuridicità, dal diritto naturale, delle genti a quello positivo, intrecciati con massime largamente circolanti anche se *underground* e non solo entro i movimenti millenaristi come *omnia communia sunt tempore necessitatis* rendono questi problemi per noi più coinvolgenti che altrove. Dopo la grande peste di metà Trecento con l'acuirsi dei problemi sociali in Inghilterra già fu necessaria una *Poor Law* mentre da noi problemi di *welfare* o comunque di sussistenza diversamente articolati da quelli odierni divennero di ordinaria amministrazione entro la cornice fortemente permeata dalla presenza istituzionale ecclesiastica e dalla radicata religiosità collettiva⁴.

Un problema però è lo stato di necessità di individui e di gruppi all'interno dell'ordinamento, per cui il diritto aveva addirittura elaborato dei *privilegia pauperorum*, affrontati dai giuristi come certamente si vedrà in alcune relazioni, altro e ben diverso quello posto dalle migrazioni che non sempre sono motivate dallo stato di necessità in primo luogo e, in secondo luogo purtroppo, possono attivare meccanismi di rigetto che fanno appellare allo stato di necessità chi li subisce. La *quantità* quale che sia oggettivamente quando percepita come eccessiva apre problemi qualitativamente nuovi. Prima dell'*integrazione* non sempre si coglie che c'è un problema di *riconoscimento*, di *legittimazione* della presenza e della cultura altrui. E per raggiungere questo risultato di grande rilievo c'è un problema di *dialogo* del tutto preliminare. Ma quanto è facile questo se addirittura entro la nostra società europea era/è divenuto così difficile? Nessuno ignora che i *foreign fighters* nascono da un ripudio *culturale* prima che religioso, e che i principi pur giustissimi si prestano a pericolose eterogenesi dei fini.

Nel nostro caso, lo stesso principio giuridico esimente per chi arriva non si presta a legittimare chi resiste a un'immigrazione percepita come incontrollata? In tal caso il diritto, già paralizzato nella tutela ordinaria dei diritti dalla necessità, entra in un tunnel

² Interessante raccolta *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e)*, Toulouse, sous la dir. De J. Krynen et M. Stolleis, Frankfurt/Main 2008.

³ Per l'Italia il mio contributo con rinvii a lavori precedenti è *Un'altra cittadinanza: nei privilegi e nelle fedeltà pre-comunali*, in P. PRODI (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007, pp. 311-323. Rinvio al caso inglese studiato da K. KIM, *Aliens in Medieval Law. The Origins of Modern Citizenship*, Cambridge 2000 (cfr. la mia recensione disponibile in rete al link https://www.academia.edu/17287091/Recensione_di_KEECHANG_KIM_Aliens_in_Medieval_Law_Cambridge_2000).

⁴ Per la *Poor law*, rinvio alle mie *Note*, cit. nt. 1. Per il welfare interessante A. GROPPI, *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma 2010.

oscuro, dove è la dura realtà dei fatti a comandare, più che una volontà collettiva cosciente.

Lo stesso principio di cittadinanza, ben praticato sin dal mondo antico con una rilevanza assoluta ovunque, perde la sua identità forte nei limiti in cui apra una situazione (come quella odierna in corso) di dissociazione da una unitaria cultura nazionale. La conseguenza è che ne viene in qualche modo oscurato persino il profilo essenziale dello Stato, la sua identità: la sovranità era legittimata tradizionalmente dalla tutela più o meno pattizia del benessere e della sicurezza dei propri cittadini. Quando essa manca la 'fedeltà' tradizionale ha ancora un fondamento?

Si capisce quindi come i temi che saranno affrontati vanno dal diritto internazionale al diritto comunitario e al diritto interno nel loro intreccio indissolubile oggi sottoposto a mille tensioni ma entro una cornice molto complessa. Provvedere non è facile, ma è certo che l'immobilismo o la scarsa reazione delle pubbliche istituzioni produrrebbe solo disaffezione, rabbia o scoramento, accentuando una crisi già profonda nel rapporto istituzioni-società civile che non ha bisogno dell'assenteismo delle ultime tornate elettorali per manifestarsi più chiaramente.

C'è un *gap* enorme tra i nostri desideri e le sensibilità della tradizione cristiana e laica che sono l'essenza della cultura europea e l'enormità della posta in gioco, l'enormità dei bisogni emersi, per i quali è necessario anche un personale altamente specializzato e in quantità ben superiore a quello oggi possibile.

Sembra chiaro quindi che se non si cambia (come pare ora con gran ritardo avvenire) la gerarchia delle priorità interne e il rapporto con i *partners* europei si va incontro a un disastro annunciato.

Per questo si è pensato a un incontro propositivo, che mi auguro possa avere il successo che si merita. Le premesse ci sono tutte.

Il convegno è stato organizzato in modo da offrire un panorama esaustivo dei problemi imposti all'attenzione generale dalle migrazioni di popoli cui stiamo assistendo. Perciò sono state previste giustamente delle relazioni teoriche di filosofia del diritto e di storia per introdurre a problemi che non sono nuovi anche se si presentano sempre con nuove caratteristiche.

Il nostro Paese è stato interessato a grandi migrazioni dall'esterno in un passato ormai remoto ed è poi divenuto esso stesso Paese di migranti all'estero in modo costante e in particolare tra Otto e Novecento e nel Dopoguerra, facendo toccare a milioni di connazionali, *in corpore vili*, per così dire, i problemi della convivenza multiculturale. Ma questi problemi il nostro Paese li ha vissuti pesantemente anche al proprio interno riuscendo alla fine a risolverli grosso modo, anche se provocando problemi urbani esplosivi al nord e un gravissimo depauperamento al sud tutt'altro che risolto persino oggi.

Ebbene, la Storia ci aiuta a rintracciare dei precedenti che possono essere utili per districarsi con la loro guida nella complessità attuale.

I problemi giuridici non sono i soli, ne siamo tutti coscienti. I problemi economici e culturali sono enormi, tenuto conto della crisi anche economica da un lato e dall'altro l'inedita situazione di incontro multiculturale che impone di affrontare non solo il mantenimento degli immigrati. Diritto, economia, cultura – peraltro – non esauriscono il panorama: è essenziale l'organizzazione, la capacità di gestire un problema inedito come

questo a fronte di vincoli internazionali costruiti in previsione di situazioni non di massa come quelle oggi incombenti.

Ma non c'è organizzazione che tenga, senza la cornice giuridica idonea e le necessarie risorse per sostenere struttura e interventi. E in modo tempestivo. Perciò è venuto il momento di passare al lavoro!

I migranti nella dottrina giuridica europea dell'età moderna

Maria Rosa Di Simone

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il dibattito nel Cinquecento. – 3. Sviluppi dottrinali nel Seicento.

1. *Introduzione*

Il fenomeno della mobilità, così caratteristico ed imponente ai nostri giorni ma in realtà antichissimo e ricorrente nella storia dell'umanità, ha suscitato negli ultimi anni un crescente interesse da parte della storiografia che si è impegnata ad indagarne le circostanze, le modalità, le motivazioni con una serie di studi nei quali emerge tutta la complessità del tema. In questo contesto gli aspetti sociali, politici ed economici sono stati finora oggetto di una attenzione privilegiata ma di recente si sta delineando con sempre maggiore chiarezza l'importante ruolo svolto dal diritto in questo campo e si sono moltiplicate le ricerche tese ad individuare l'apparato normativo che accompagnò le migrazioni dalle origini ai giorni nostri¹.

È stato ormai dimostrato che anche nell'alto medioevo la circolazione delle persone nel territorio europeo fu di una certa importanza e di vario genere. Motivi differenti inducevano a lasciare per un periodo più o meno lungo il luogo d'origine per cui, oltre a membri di ceti elevati, a nobili, ad ambasciatori e a mercanti, si trovavano tra i viaggiatori anche altre categorie di persone quali i lavoratori stagionali, i profughi a causa di guerre, invasioni o carestie, gli espatriati per motivi personali, i banditi, i servi fuggiti. Come è stato evidenziato, ciò trova riscontro in diverse norme volte, secondo i casi, a protegge-

¹ C. STORTI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1989; L. MAYALI, M.M. MART (a cura di), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages)*, Berkley 1993; *Dentro la città: stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, 2^a ed., Napoli 1999; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari 1999-2000; ID., *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005; A. GESTRICH, L. RAPHAEL (a cura di), *Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart*, 2^a ed., Frankfurt am Main 2008; O. GIOLO, M. PIFFERI (a cura di), *Diritto contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino 2009; A. BRETT, *Changes of State. Nature and Limits of the City in Early Modern Natural Law*, Princeton 2011; M. PIFFERI, *Migrazioni del diritto: percorsi giuridici tra Europa e Stati Uniti nella progressiva era*, Firenze 2012; M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS (a cura di), *Ius peregrinandi: il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità statale e regimi di esclusione*, Macerata 2012; A. GIMBO, M.C. PAOLICELLI, A. RICCI (a cura di), *Viaggi, itinerari, flussi umani. Il mondo attraverso narrazioni, rappresentazioni e popoli*, Roma 2014; E. AUGUSTI, A.M. MORONE, M. PIFFERI (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Roma 2017; A. DANI, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018.

re gli stranieri, ad assicurare ospitalità, a definire i loro rapporti con la popolazione locale, a precisare le modalità di rientro in patria o di stabilizzazione nel territorio². Le disposizioni del re burgundo Gundebado, i capitolari di Carlo Magno, gli editti di Carlo il Calvo attestano che tra il VI e il IX secolo la presenza di migranti era già abbastanza consistente, tanto da divenire oggetto di attenzione da parte dei sovrani, ma dopo il Mille, con lo sviluppo della civiltà comunale e l'evoluzione dell'economia, la quantità di soggetti itineranti aumentò diversificandosi ulteriormente in una fitta serie di tipologie. Si venne a creare così una molteplicità di situazioni e di interazioni che fu possibile affrontare grazie alla elasticità del sistema giuridico del tempo che arrivò ad una specifica regolamentazione attraverso vari strumenti quali le convenzioni tra gli ordinamenti, la consuetudine, i principi generali, la prassi dei tribunali, gli statuti cittadini e la dottrina³. Le opinioni e le interpretazioni di quest'ultima rivestirono particolare importanza per gli orientamenti in campo civile, penale e processuale e la storiografia non ha mancato di mettere in luce le posizioni divergenti emerse in questioni relative alla classificazione dei migranti, ai loro diritti e obblighi, alla competenza del giudice e all'estradizione. Su queste ed altre materie si confrontarono autorevoli dottori – fra i quali Piacentino, Pillio da Medicina, Azzone, Accursio, Odofredo, Jacques de Révigny, Cino da Pistoia, Alberico da Rosciate, Bartolo da Sassoferrato, Raffaele Fulgosio – che con i loro pareri riguardanti gli elementi estranei all'ordinamento posero le basi per gli sviluppi dottrinali successivi.

Le problematiche concernenti gli stranieri erano spesso connesse, fino a confondersi, con quelle relative alla povertà in quanto nella variopinta folla di piccoli mercanti, signori decaduti, predicatori, ecclesiastici, pellegrini, artigiani, operai, disoccupati, studenti, artisti, teatranti, esiliati e avventurieri che si recavano in terre straniere, una elevata percentuale era formata da individui dotati di scarse risorse o del tutto privi di mezzi, che ricorrevano alla generosità altrui per sopravvivere. Come è stato ampiamente illustrato, durante il medioevo gli indigenti non erano emarginati, anzi facevano parte integrante della vita delle comunità europee e godevano di una considerazione in linea di principio favorevole⁴. Da una parte infatti il pensiero cristiano li giudicava essenziali alla salvezza

² C. NATALINI, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedievale. Dal tardo antico a Carlo Magno*, Bologna 2008; C. STORTI, *Stranieri ed "estranei" nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo*, Spoleto 8-12 aprile 2010, LVIII Atti delle Settimane, Spoleto 2011, p. 383 ss.; EAD., *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS (a cura di), *Ius peregrinandi*, cit., p. 123 ss.; EAD., *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in A.A. CASSI (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, 2013, p. 61 ss.; C. NATALINI, *Il giudice dei pauperes nei capitolari carolingi*, in EAD., "Bonus iudex". *Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Napoli 2016, p. 11 ss.

³ M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LX, 1987, p. 179 ss.; C. STORTI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero*, cit., p. 1 ss.; EAD., *The legal status of Foreigners in Italy (XIVth-XVIth Centuries)*, in *Of Strangers and Foreigners*, cit., p. 97 ss.; M. ASCHERI, *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in *Dentro la città*, cit., p. 33 ss.; A.A. CASSI, *Il "segno di Caino" e "i figliuoli di Bruto". I banditi nella (dalla) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in ID. (a cura di), *Ai margini della civitas*, cit., p. 105 ss.

⁴ B. GEREMEK, *Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia*, V, I documenti, I, Torino 1973, p. 667 ss.; M. MOLLAT, (a cura di), *Études sur l'histoire de la pauvreté (Moyen*